CXXXIX

REGOLAMENTO GENERALE

PER I NUOVI

CONSERVATORJ.

CONSERVATORY

PER I NUOVI

RECOGNIMENTO GENERALE

ARTICOLO I.

Dell' Operajo, o Soprintendente di ciascun Conservatorio, e sue Incombenze.

1. ALla generale direzione di ciaschedun Conservatorio soprintenderà un solo Operajo, o Soprintendente eletto da SUA ALTEZZA REALE.
2. L' Operajo dovrà esser Secolare, non minore d' anni trenta, nè maggiore d' anni sessanta.
3. Un' Operajo non dovrà soprintendere a due Conservatorj.
4. Farà tutte le rappresentanze, e informazioni relative all' Azienda Economica, e a tutto ciò, che riguarda il buon ordine, e governo del Luogo Pio dipendente dal suo impiego; Terrà tutti i carteggi necessari colle Reali Segreterie, o con chiunque altro occorra.
5. Invigilerà perchè tanto le Oblate, che i Ministri, e Inservienti al detto Conservatorio adempiano esattamente ai loro doveri, e perchè siano osservati gli Ordini, e Regolamenti veglianti.
6. Alle occorrenti vacanze di qualche Cura, Cappella, o Benefizio di Padronato del Conservatorio medesimo ne farà la partecipazione a S. A. R. per mezzo della Segreteria del Regio Diritto.
7. Procurerà, che gli Ecclesiastici, a quali è commessa la cura Spirituale del prefato Conservatorio, non manchino ai loro doveri, insistendo anco più specialmente, perchè essi, oltre all' amministrazione dei Sacramenti, facciano il Catechismo in tutte le Domeniche dell' Anno non impedite; Ed in caso di qualche mancanza ne darà parte all' Ordinario, perchè vi provveda opportunamente.
8. Gli Ecclesiastici a' quali sarà commessa l' ordinaria direzione de' Conservatorj, oltre il Catechismo, che faranno in tutte le Domeniche, ed al quale tutte le Oblate, e Serventi saranno tenute di assistere, dovranno due, o tre volte la settimana nella Quaresima, e nell' Avvento fargli delle Instruzioni morali con solidità di dottrina e di sentimenti, ma con espressioni facili, e adattate alla loro intelligenza senza pompa oratoria; E tali Instruzioni saranno in luogo

delle Prediche, che prima vi ſi facevano, e che in avvenire reſteranno in tali Conſervatorj riformate.

9. Sarà attento, che i Superiori Eccleſiaſtici non s' ingeriſcano, nè direttamente, nè indirettamente nell' Economico, giacchè queſto ſpetta all' Operajo, o Soprintendente ſecolare eſcluſivamente ad ogn' altro.

10. Ordinerà, e dirigerà tutte le Fabbriche, che occorreranno anco nell' interno del Conſervatorio.

11. Procurerà il buon conſervamento dei Fondi, ed Effetti reſpettivi, l' eſattezza nelle riſcoſſioni delle rendite per mezzo dei reſpettivi Procuratori, o Miniſtri, cui ſpetta, ſiccome pure la regolarità delle ſpeſe, e di quella minuta giornaliera economìa, da cui dipende eſſenzialmente la buona ſuſſiſtenza di ſimili Amminiſtrazioni.

12. L' Operajo fiſſerà il numero delle Oblate in proporzione delle forze del reſpettivo Conſervatorio, ma l' ammiſſione delle medeſime dipenderà dal partito delle Oblate iſteſſe; e ſolo ſi eſigerà ancora il conſenſo dell' Operajo, per aſſicurarſi, che eſſo non abbia qualche rilevante eccezione da opporre alla perſona da ammetterſi.

13. L' Operajo pure determinerà il numero delle Serventi neceſſarie al Conſervatorio, ma la ſcelta, e la remozione delle medeſime ſpetterà alle Oblate per partito, ſeppure alcuna non faceſſe tali mancanze da rimuoverla anche contro la volontà delle Oblate.

14. Per l' elezione dei Medici, e Chirurghi dovranno le Oblate per ogni poſto, che vachi, nominare tre ſoggetti di loro ſoddisfazione, e l' Operajo potrà eleggere uno dei nominati.

15. Al ſolo Operajo ſpetterà il fiſſare le Penſioni menſuali da pagarſi dalle Ragazze in Educazione, e dalle Vedove, e Maritate in Convitto, come pure il convenire ſulle preſtazioni, ed intereſſi per quelle, che paſſaſſero Monache, o Oblate da un Conſervatorio, o Monaſtero all' altro.

16. Sarà nelle facoltà dell' Operajo il fare quelle compoſizioni, tranſazioni, e defalchi di debiti, che crederà giuſti, e quali poſſono convenire ad un buono Amminiſtratore, con l' obbligo ſoltanto di renderne conto alla fine dell' Anno nell' atto di dare il Bilancio annuale di ſua amminiſtrazione.

17. Farà qualche volta all' improvviſo la reviſione della caſſa.

18. Ogni meſe indiſpenſabilmente farà pagare tutte le provviſioni ai reſpettivi Impiegati a forma del Ruolo approvato, oſſervando, che niuno di eſſi compariſca a capo d' Anno debitore, o creditore di ſimile amminiſtrazione.

19. Ordinerà che ſia fatto il ſaldo di tutti i Manifattori del detto Conſervatorio, o volta per volta eſeguiti che avranno i loro lavori, o almeno regolarmente ogni ſei Meſi, cioè, a tutto Giugno, e a tutto Dicembre di ciaſcheduna Annata.

20. Avvertirà, che ſi tengano fermi gli Ordini veglianti ſopra le Doti dell' Oblate, e che non s'introduca ivi Clauſura, nè obbligo di Voti, nè qualunque altro legame non preſcritto dal preſente Inſtituto, alla riſerva, che per quelle ſole Monache Clauſtrali, che foſſero già paſſate in alcuno dei Conſervatorj, o che foſſero per paſſarvi in futuro, previe le debite facoltà, per le quali reſta ſempre in vigore la Clauſura, e l'oſſervanza dei Voti già promeſſi antecedentemente al loro paſſaggio.
21. Starà parimente ad eſſo l'ammiſſione delle Ragazze Educande in quei Conſervatorj, che ſaranno deſtinati per l'educazione; o delle Vedove, o Maritate legittimamente ſeparabili dai loro Mariti, previo però per le Maritate l'ordine del Governo, perchè poſſano reſtare in qualità di Convittrici nei Conſervatorj particolarmente deſtinati per tale oggetto.
22. Farà una volta l'Anno almeno l'aſcolta generale degl' Impiegati, e Oblate del Conſervatorio per apprendere ſempre delle nuove cognizioni, e dei nuovi lumi per la migliore direzione del medeſimo Luogo Pio.
23. Sarà proibito al detto Operajo di percipere alcuno Emolumento, o regalo da detto Conſervatorio, o da qualunque Individuo attenente al medeſimo, ſiccome pure non potrà mai promiſcuare gl'Intereſſi propri con quelli del Conſervatorio, nè valerſi dei Beni, o Miniſtri del medeſimo per uſo proprio.

ARTICOLO II.

Del Procuratore, e ſue incumbenze.

1. LA Direzione Economica del Conſervatorio dipenderà dopo l'Operajo dal Procuratore.
2. Il Procuratore dovrà eſſere un ſecolare, e non potrà tenere la Zienda di due Conſervatorj.
3. Lo proporranno le Oblate, lo eleggerà l'Operajo, e lo approverà il Segretario del Regio Diritto.
4. Sarà munito dell'opportuna Procura per eſeguire tutte le riſcoſſioni, facendone le opportune ricevute.
5. Terrà in giorno i Libri tanto di Entrata, che di Uſcita.
6. Ogni Meſe paſſerà al Computiſta i detti Libri, perchè da eſſo ſe ne faccia il ragguaglio al Libro maeſtro, e ai conti reſpettivi.
7. Non terrà Caſſa, ma tutto verrà pagato dalla Camarlinga, che col Mandato del Procuratore pagherà quanto occorre, mettendo in Filza le ricevute.
8. Il Procuratore terrà un Quaderno, ove la Camarlinga farà le ri-

cevute ogni volta, che dal medeſimo riceverà una ſomma di danaro.

9. Vi ſarà una Stanza eſteriore chiamata lo Scrittojo, ove l'Operajo, il Computiſta, ed il Procuratore avranno una grata per trattarvi con la Priora, Camarlinga, e Scrivana quello che foſſe relativo all' Economìa del Conſervatorio.

10. Procurerà, che vi ſia ſempre nella Caſſa del Conſervatorio quella ſomma, che crederà poter ſupplire, oltre alle ſpeſe ordinarie, anco a qualche ſpeſa ſtraordinaria del Conſervatorio.

11. Di concerto con la Scrivana procurerà, che ſtia in buon ordine l'Archivio con i reſpettivi Indici delle Filze, e Documenti, ſiccome pure il Libro dei Contratti, che ſi faranno di mano in mano dal Conſervatorio.

12. Unitamente con la Sagreſtana farà eſeguire puntualmente la ſoddisfazione degli Obblighi, Cappelle, ed Uffiziature attenenti alla Chieſa del Conſervatorio coerentemente alle reſpettive diſpoſizioni.

13. Penſerà, e concerterà reſpettivamente con la Sotto Priora, con la Camarlinga, e col Provviſioniere, o Spenditore, previa l'annuenza dell' Operajo, perchè ai debiti tempi ſi facciano le provviſte dei diverſi Generi in digroſſo, tanto per la vittuaria, che per le Biancher'e, e Veſtiario, ſiccome per il fuoco, e altro per ſervizio della Comunità, avvertendo, che tutto ciò ſia della migliore, e più perfetta qualità, e ai prezzi più diſcreti, e oſſervando principalmente, che non ſeguano manopolj in ſimili provviſte in pregiudizio della buona economìa, e che non ne venga differito il pagamento.

14. Invigilerà ſopra i conſumi giornalieri del Conſervatorio, ed a tale effetto riceverà dalla Camarlinga la dimoſtrazione menſuale di eſſi per oſſervare, ed eſaminare le differenze dei detti conſumi da un Meſe all' altro, per prendere quei provvedimenti, che crederà più opportuni per il buon ſervizio, e per eſſere ſempre in grado di renderne conto all' Operajo.

15. Preſiederà a tutti i lavori, e manifatture, che di mano in mano ſi faranno nel Conſervatorio, oſſervando, che il tutto ſia puntualmente eſeguito, e che ſpecialmente i lavoranti a giornata faccino ſollecitamente quanto viene loro preſcritto.

16. Eſeguirà tutte quelle incombenze ſtraordinarie, che gli veniſſero ordinate dall' Operajo pro tempore, o che poteſſero occorrere per il miglior ſervizio del Luogo Pio.

17. Ritirerà una menſual provviſione a contanti a forma del Ruolo ſenza altro incerto, mancia ec.

18. Nei Conſervatorj di più riſtretta, e più facile amminiſtrazione, potrà eſſere unito l'Impiego di Procuratore a quello di Computiſta.

ARTICOLO III.

Del Computiſta, e ſue Incombenze.

1. VI ſarà un Computiſta eletto dall' Operajo pro tempore.
2. Il medeſimo terrà un ſolo Libro maeſtro di ſcrittura per Bilancio col debito corredo di Giornale, e Libro dei ſerbi, dove ragguaglierà l'Entrata, e Uſcita, e Quaderno di Caſſa, che gli verrà continuamente paſſato dalla Scrivana, avvertendo di eſſer ſempre in giorno col ragguaglio ſettimana per ſettimana.
3. Non ſi farà mai lecito di traſportare i Libri della detta ſcrittura fuori del Conſervatorio ſenza l' eſpreſſo ordine dell'Operajo.
4. Ogni Meſe farà il Ruolo dei Provviſionati, paſſandolo dipoi alla Camarlinga, perchè ne eſeguiſca i reſpettivi pagamenti.
5. Ogni ſei Meſi, cioè a tutto Aprile, e a tutto Ottobre formerà una nota eſatta di tutti i Debitori del Conſervatorio, quale conſegnerà al Procuratore per la ſollecita eſazione dei medeſimi.
6. Formerà ogni Meſe il ſaldo del Libro, o Vacchetta delle ſpeſe di Vitto del Provviſioniere, o Spenditore.
7. Ogn' Anno a tutto Dicembre farà la Dimoſtrazione, e Bilancio generale dell' amminiſtrazione, quale conſegnerà all' Operajo, ſiccome pure eſeguirà tutte le altre commiſſioni, che gli verranno di mano in mano preſcritte dall' Operajo medeſimo.
8. Ritirerà una menſual provviſione a forma del Ruolo ſenz' altro emolumento, mancia ec.

ARTICOLO IV.

Del Fattore, o Spenditore a minuto, e ſue Incombenze.

1. AD elezione dell' Operajo vi ſarà un Fattore, o Spenditore a minuto fornito dei neceſſari requiſiti di oneſtà, intelligenza, e attività.
2. Doverà portarſi dovunque occorra a diſpoſizione dell' Operajo, o Procuratore, per fare le provviſte dei generi neceſſari in digroſſo per ſervizio di tutta la Comunità.
3. Provvederà ogni giorno al Macello, Mercato, o altrove i Commeſtibili, e altri per il vitto delle Oblate, e altre Convittrici, procurando, che il tutto ſia pronto ai debiti tempi, della miglior qualità, al prezzo più diſcreto, e nel quantitativo, che gli verrà di mano in mano preſcritto dal Procuratore, o dalla Camarlinga coll' opportuna polizza dalla medeſima firmata.

4. Appunterà in una Vacchetta a parte le dette ſpeſe, con notarvi giorno per giorno le polizze delle ordinazioni relative, le quali terrà in filza numerate, per potere render conto delle dette ſpeſe menſualmente al Computiſta, o Procuratore, avvertendo, che non gli verranno abbonate le ſpeſe medeſime, qualora manchino della polizza firmata come ſopra.
5. Dependentemente dal Procuratore, Sotto Priora, e coll' intelligenza dell' Oblata preſidente alla Diſpenſa ec. invigilerà alla buona cuſtodia, e conſervamento dei Grani, Vini, ed altri generi, o commeſtibili eſiſtenti nel Conſervatorio, e aſſiſterà alla conſegna dei detti Grani al Mulino, e alla ſucceſſiva riconſegna delle Farine, con avvertire alla giuſtezza dei peſi, e alla buona qualità della macinazione.
6. Trattandoſi di Conſervatorio, che abbia l' Orto, o Giardino contiguo, vi averà il Fattore una certa ſoprintendenza, all' effetto di procurarne la debita cultura, e tutto il frutto poſsibile, o per mezzo dell' opera ſua, in quei tempi, che ſiano compatibili cogli altri ſuoi ſervizi, o per mezzo dell' Ortolano ſuo ajuto, quando occorra.
7. Terrà un eſatto regiſtro dei prodotti del detto Giardino, o Orto per renderne conto a ſuo tempo all' Operajo, o al Procuratore, o colla rimeſſa del contante introitato per tal dependenza, o colla nota del ſomminiſtrato alla Comunità, firmata dalla Camarlinga.
8. Renderà il debito ſervizio anco ai particolari Individui della detta Comunità tutte le volte, che ciò ſia combinabile col primario oggetto del ſuo impiego, nè riceverà dalle Ragazze Educande nè lettere, nè ordini, nè imbaſciate, ſe non che per mezzo delle Maeſtre reſpettive, ſiccome pure all' incontro non ne porterà per parte di perſone eſtere, che ad una delle Maeſtre ſuddette.
9. Ritirerà dal Conſervatorio una menſual provviſione in contanti a forma del Ruolo, oltre a quel genere di Vitto, e Trattamento, che gli verrà aſſegnato dall' Operajo pro tempore.

ARTICOLO V.

Eſercizj ordinari, e comuni colla diſtribuzione delle Ore relative.

1. LA levata della mattina dal dì primo Aprile a tutto Settembre ſarà alle ore 5., e dal dì primo Ottobre a tutto Marzo alle ore 6.
2. Mezz' ora dopo la detta levata in tutti i tempi le Oblate ſi porteranno in Coro, dove nei ſei Meſi dell' Eſtate reciteranno il Mattu-

tutino, e le Laudi dell' Ufizio della Madonna, ſecondo la feria corrente; Quindi faranno una mezz' ora d'Orazione Mentale; Poi continueranno le Ore fino a Veſpro, e poi aſcolteranno la S. Meſſa.

3. Negl' altri ſei Meſi dell' Inverno incominceranno dalla Meditazione, e dopo, eſſendo già recitato il Mattutino, e le Laudi nella ſera precedente, come ſi dirà più ſotto, continueranno le Ore fino a Veſpro, e aſcolteranno parimente la Santa Meſſa, come ſopra.
4. Finita la Meſſa ognuna ſi porterà ai reſpettivi Ufizi, e Lavori fino all' ora del Pranzo.
5. Queſto ſarà alle ore 11. e mezzo in tutti i tempi, ſecondo il ſiſtema preſcritto nell' Articolo ſeparato del Refettorio.
6. Dopo il Pranzo, e rendimento di Grazie da farſi nel Refettorio medeſimo, dal dì primo Aprile a tutto Settembre, averanno un tempo diſcreto per la ricreazione, e ripoſo, almeno fino alle due, e mezzo, e negli altri ſei meſi fino all' un' ora e mezzo dopo mezzo giorno.
7. Dopo ſi porteranno in Coro, dove reciteranno Veſpro, e Compieta della Madonna, e ſucceſſivamente attenderanno ai reſpettivi Ufizi, e Lavori fino al Credo.
8. Dopo averanno un ora di ricreazione, godendo anco del diporto del Giardino, quando la ſtagione lo permetta.
9. Dopo l' Angelus della ſera nei ſei Meſi dell' Inverno, cioè dal dì primo Ottobre a tutto Marzo, reciteranno il Mattutino, e le Laudi della Madonna in Coro, e quindi uniranno i ſoliti Atti delle Virtù, Proteſte, ed Eſame di coſcienza; E nell' altra ſtagione faranno lo ſteſſo, alla riſerva del Mattutino, e le Laudi già detto nella mattina.
10. Nell' Inverno, dopo terminato il Mattutino, e le Laudi torneranno ai loro Lavori, e Incumbenze fino alle ore otto, che ſarà la Cena; e negli altri ſei meſi, queſta ſarà alle ore otto, e mezzo.
11. Dopo la Cena, goderanno di una mezz' ora di ricreazione, e ſucceſſivamente ſi porteranno tutte alle lor Camere, e ſi ſonerà il cenno del ſilenzio, e del ripoſo.
12. Si dichiara però, che relativamente a tutto il Diſpoſto nel preſente articolo ai numeri 1. 2. 3. 7., e 9., non dovrà eſſervi alcun' obbligo preciſo.

ARTICOLO VI.

Eſercizi di pietà ricorrenti nell' Anno.

1. IN tutte le maggiori Solennità dell' Anno, per quanto non ſe ne preſcriva un' obbligo, può crederſi, che tutte della Comunità

ſaranno in diſpoſizione, e vorranno accoſtarſi a' Santiſſimi Sacramenti della Confeſſione e Comunione.

Nell' altre Feſte lo faranno quando il loro Confeſſore ve le conſiglierà, e ſi attende dalla di lui prudenza, che non ſia per conſigliarne alcuna più di una volta la ſettimana, nè ſia per conſigliarvele tutte colla ſteſſa frequenza, e negli ſteſsi giorni per non rendere troppo oſſervabili quelle, che meno vi ſi accoſtaſſero, nè ſacrificare la meno buona diſpoſizione ai riſpetti umani.

2. I Veſcovi dovranno un Meſe avanti dar parte con Biglietto agli Operaj delle Perſone, che avranno deſtinate per Confeſſori dei Conſervatorj.
3. I giorni ſoliti per le Comunioni ſaranno le Solennità di Paſqua, Pentecoſte, Corpus Domini, Aſcenſione, Natività, Aſſunta, Ogniſſanti, Natale, Capo d' Anno, e per il Santo Titolare del Conſervatorio, e le Domeniche, ed altre Feſte di Precetto, purchè non ſiano unite alla Domenica, e non cadano nel Venerdì, Sabato, Lunedì, o Martedì.
4. Neſſuna di queſte Comunioni ſarà di obbligo.
5. I Confeſſori ordinarj dureranno tre Anni.
6. Il Confeſſore ſolo ſarà riconoſciuto come Paroco del Conſervatorio, e farà la Spiegazione del Vangelo ogni Domenica, e Feſta di Precetto, e dopo pranzo dovrà fare il Catechiſmo, al quale dovranno intervenire tutte.
7. Neſſun Paroco, e neſſun Sacerdote Regolare potrà mai eſſere deſtinato Confeſſore Ordinario, e Straordinario dei Conſervatori.
8. Ogni Individuo dei Conſervatorj, che vorrà confeſſarſi a qualche altro Soggetto ſtraordinario dovrà indirizzarſi alla Superiora per la licenza, la quale trattandoſi di un' Eccleſiaſtico conoſciuto non gliela potrà negare.
9. Ammalandoſi una delle Convittrici, e deſiderando di avere un Confeſſore fuori dell' Ordinario, ſubito che ſia conoſciuto, gli verrà accordato.
10. Ogni Anno otto giorni avanti la Pentecoſte, otto giorni avanti Natale, otto giorni avanti l' Aſſunta, e nella Settimana di Paſſione avranno una ſpecie di ritiro, non riceveranno neſſuno, faranno gli Eſercizi, e avranno il Confeſſore Straordinario.
11. In ogni Conſervatorio, oltre il Confeſſore vi ſarà anche un Cappellano, che dovrà dire la Meſſa alle ore 11. per chi non avrà potuto ſentire la prima.
12. Queſto Cappellano dovrà eſſere abilitato alla Confeſſione, anche per comodo della Comunità medeſima.
13. Dopo Compieta le prime Domeniche del Meſe vi ſarà Eſpoſi-

sizione, e Buona Morte, nelle altre Rosario, Litanie, e altre Preci.

14. Nelle Solennità Maggiori in vece dell' Ufizio della Madonna, potranno dire l' Ufizio Divino.

15. Ogni Venerdì avanti Vespro si farà la meditazione della Passione per una mezz' ora.

16. Ciascheduna poi in particolare potrà senz' obbligo soddisfare a quelle pie pratiche, che le ispirerà la propria devozione, sempre però compatibilmente col dovere del proprio Impiego, e Uffizio, e colla debita dipendenza del proprio Direttore.

ARTICOLO VII.

Del regolamento del Vitto, e Refettorio.

1. Si soneranno alle ore prescritte due accenni col Campanello del Refettorio, all' ultimo dei quali si farà immediatamente dalla Priora la Benedizione della Mensa.

2. Tutte le Oblate assisteranno alla detta Benedizione col debito silenzio, e modestia, ed in piedi alle tavole respettive dicontro ai respettivi nomi, e numeri loro assegnati.

3. Ciascheduna delle Oblate dovrà assidersi a Mensa, e contentarsi del luogo, e del numero assegnatole secondo la sua anzianità, alla riserva della sola Priora, e Sotto Priora, che staranno nei primi posti delle due prime tavole, e alla riserva altresì delle Maestre dell' Educande, quali dovranno star sempre nei posti più contigui alle medesime.

4. Vi saranno due destinate per turno a servire alla Mensa, le quali prenderanno dalla finestra della dispensa un vassojo per volta, con entrovi le respettive porzioni da distribuirsi alle tavole, incominciandosi sempre da quella della Priora, e della Sotto Priora, e scendendosi di mano in mano alle altre inferiori.

5. Il Vitto consisterà nei giorni grassi a Pranzo, in Minestra, Lesso, altro Piatto di carne, e Frutte; nella sera a Cena Zuppa, e un Piatto caldo, e Insalata.

Nei giorni magri la mattina Minestra, Pesce, o altro, e Frutte; nella sera Uova, e Erbe alla riserva del Venerdì, nel quale in vece d' Uova potranno avere qualche altra cosa in tutto magro.

6. Le porzioni dovranno esser sempre uguali senza veruna distinzione per gradi, o anzianità, nè potranno mai esser formate di cibi particolari assolutamente proibiti, fuori che in qualche caso di necessità, o per qualche legittimo motivo, previa però l' espressa licenza della Superiora.

7. Qualora alcuna delle Vivande non foſſe giuſta, o ben condizionata, ſi aſterranno da farne lamenti, o rimproveri a chiunque, fuori che alla Superiora, e all' Operajo pro tempore, altrimenti ſi metteranno ſempre dalla parte del torto, anco quando i detti lamenti, o rimproveri foſſero per ſe ſteſſi attendibili.
8. La Tavola durerà un tempo diſcreto ad arbitrio della Superiora, quale avrà il debito riguardo per dar comodo a tutte di ſervirſi a ſufficienza, ſenza alterazione, e pregiudizio delle occupazioni, e faccende ſucceſſive.
9. Non ſarà permeſſo all' Oblate di eſcir dalla reſpettiva Tavola, ſe non che dopo la terminazione della Menſa, e dopo reſe le grazie, nel qual tempo le dette Oblate reſteranno tutte in piedi avanti alle Tavole reſpettive di contro ai reſpettivi numeri, e nomi; Ed in caſo di qualche neceſſità, per cui alcuna di tali Oblate foſſe obbligata ad eſcire dal Refettorio prima della terminazione della Menſa, ne dovrà prendere l'annuenza dalla Superiora, quale potrà accordargliela con un cenno ſenza alterazione del preſcritto ſilenzio.
10. Dopo il rendimento di grazie tutte le dette Oblate dovranno uſcire di Refettorio per dar luogo a quelle della ſeconda Tavola, le quali parimente ſi aſſideranno ai reſpettivi poſti ſecondo il nome, e numero loro aſſegnato.
11. Tanto la Benedizione prima della Menſa, che il rendimento di Grazie, ſi faranno a queſta ſeconda Tavola dall' Oblata, che vi ſi troverà più anziana, e al poſto ſuperiore, dalla quale dipenderanno tutte le altre, e dalla quale dipenderà il cenno per la terminazione della Tavola medeſima.
12. L' Educande mangeranno ad una Tavola da ſe, ma nel Refettorio medeſimo, ſervite dalle Maeſtre.
13. Alla prima Tavola ſi leggerà un libro di Morale, o di Storia, che la Superiora potrà diſpenſare,
Alla ſeconda Tavola poi non ſi leggerà mai.

ARTICOLO VIII.

Del ricevimento delle Oblate Novizie nel Conſervatorio.

1. NEl caſo di richieſta per parte di qualche Fanciulla, che voleſſe abbracciare un tale Iſtituto, ſe ne procureranno dalla Superiora, o ſotto Superiora le fedi del di lei Paroco, e tutte le altre teſtimonianze occorrenti per giuſtificarne la legittimità, e civiltà dei natali, la morigeratezza, e le buone diſpoſizioni dell'animo, un certo talento, e inclinazione per l' Educatorio delle Ragazze, una ſufficiente abilità nel Leggere, Scrivere, Abbaco, e lavo-

lavori Donneſchi convenienti a perſona propria, e pulita, una buona compleſſione, e finalmente l'età non minore di venti Anni.

2. Giuſtificati tutti queſti requiſiti, ſi domanderà la permiſſione all' Operajo pro tempore, per introdurre la Poſtulante nel Conſervatorio per farvi la prova, almeno per ſei meſi, in abito ſecolare, e ſotto la direzione di una Maeſtra capace, ſempre però ſeparata dall' Educande, e ſotto gli occhi di tutte le Oblate, nel qual tempo ſe ne dovrà ſperimentare lo ſpirito, l' indole, ed il coſtume, all' effetto di riconoſcere, ſe ſia adattata per il buon ſervizio del Luogo pio.

3. I Parenti della detta Fanciulla per i detti ſei meſi pagheranno anticipatamente gli alimenti a ragione di quanto pagano l'Educande; ſpirato il detto termine, e riconoſciuta la detta Fanciulla capace, e perſiſtente nella volontà di reſtarvi, potrà conſultarſi dalla Superiora il detto Operajo, e qualora eſſo ne convenga, ſi proporrà al partito, ed alla ballottazione di tutte le Oblate a ciò abilitate, e riportando almeno due terzi dei Voti favorevoli, s' intenderà ammeſſa tra le Oblate.

4. La ſucceſſiva Veſtizione ſi farà privatamente, e ſenza alcuna ſolennità dalla Superiora in un giorno deſtinabile dalla medeſima, e in un luogo interno del Conſervatorio ſuddetto.

5. Dopo ſarà conſegnata, almeno per un' Anno, alla Maeſtra, che ſarà ordinariamente la Sotto Priora, e che procurerà prima di ogni altra coſa di inſtruirla nel ſanto timor di Dio, in tutti i doveri della vita da tenerſi nel Conſervatorio, nell'eſercizio del Leggere, Scrivere, e Abbaco, e nei lavori manuali della Comunità.

6. Terminato il detto anno, goderà dei diritti di tutte le altre Oblate ſenza contrarre però nel Conſervatorio alcun impegno di Voti, o di Religione, reſtando ſempre in libertà di poterne ſortire a ſuo piacimento.

7. Alla riſerva della Dote pagabile allo Spedale a forma delle Leggi veglianti, il Conſervatorio non potrà eſigere alcuna coſa, o contante per verun titolo, e ſolo ſarà permeſſo alla Fanciulla, o Parenti di eſſa di portare quel ſolo corredo di veſtiario per la propria perſona, che non ecceda il puro uſo neceſſario.

8. Le Monache Profeſſe tanto Corali, che Converſe, che paſſeranno ai Conſervatorj reſteranno con i medeſimi obblighi particolarmente quello della Clauſura perſonale, che dovranno oſſervare.

9. I Veſcovi diſpenſeranno, e procureranno alle reſpettive Monache la diſpenſa da tutti gli Obblighi provenienti dalla Regola profeſſata, che non poſſono adempire nel Conſervatorio, come anche la permuta dell' Ufizio Divino in quello della Madonna da recitarſi in Co-

ro, o essendone impedite privatamente in Camera col medesimo obbligo, che avevano dell' Ufizio Divino.

10. Osservisi, che nella medesima maniera le Convittrici tutte le volte, che vogliono, possono uscire dalla Casa medesima, potranno anco, tanto le Convittrici, che le Serventi, portandosi male, previo il consenso della Comunità e dell' Operaio, esserne espulse.

ARTICOLO IX.

Della qualità degli Abiti, Vestiario ec. di ciascheduna Oblata.

1. Siccome il Vitto, così pure l'intiero Vestiario dovrà somministrarsi dal Luogo Pio a tutte le Oblate, compresa anco la Biancheria.
2. Un tal Vestiario dovrà essere, a forma del modello, già dato a parte a tutte consimile, senza la minima distinzione per alcuna.
3. Vi sarà una Guardaroba comune, dove si conserveranno, taglieranno, e cuciranno le Biancherie, e Vestiari occorrenti sotto la direzione di una Oblata specialmente addetta a tale impiego.
4. Ciascheduna poi in particolare avrà in consegna quella porzione di Biancheria, e di Vestiario, che le occorrerà per suo proprio, e attuale uso con un piccolo Inventario da loro sottoscritto, che dovrà tenere l'Oblata presidente a simile dipartimento, per farne ai debiti tempi l'opportuno riscontro.
5. Gli Abiti, e le Biancherie rotte, e quelle ancora, che non fossero più buone per l'uso quotidiano si riporteranno alla Guardaroba comune per rassettarle, e farne quell'uso, che sarà creduto più conveniente.
6. Le Monache, che sono, o che passeranno tanto Velate che Serventi per ora nei Conservatorj, continueranno a portare il Vestito, che portavano in Convento, abolita però la Cocolla, Manto, o Cappa.
7. Passerà con loro dal Monastero al Conservatorio tutto il Corredo, ed altre robe di loro pertinenza, come pure l'intiera somma della Dote percetta dal Monastero nell'accettazione, o vestizione, che passerà in mano all'Operajo, che dovrà far pagare alla Convittrice la somma stessa, che percipeva per il Vestiario dal Monastero di dove è uscita.
8. Le Convittrici potranno avere Pensioni e Livelli per conto proprio, possedere ec. giacchè non facendo Voti, nè professione Religiosa, non sono a veruno effetto comprese nelle Leggi veglianti di Amortizzazione.

AR-

ARTICOLO X.

Delle Camere, e loro ſuppellettili.

1. OGni Oblata doverà avere la ſua Camera colle neceſſarie ſuppellettili.
2. La Superiora diſtribuirà le Camere all' Oblate a miſura che vacheranno, con accordar ſempre la preferenza nella ſcelta alle Anziane.
3. Si conſerverà un eguaglianza negli addobbi, e ſuppellettili di dette Camere in maniera, che vi ſia ſempre la pulizia, ma unita alla ſemplicità, e ſenza luſſo.
4. I Letti delle Camere ſaranno di una ſola miſura proporzionata al comodo di una perſona.
5. Ogni Letto averà Saccone, e due Materaſſe, che una di capecchio, e una di lana, Capezzale, e Guanciale, con Federa, Lenzuola, due Coperte, e Coltrone.
6. Vi farà inoltre in ogni Camera un Caſſettone, un Inginocchiatoio, e Armadio, con Tavolino, due, o tre Sedie, ed una Lucernina da provvederſi il tutto dal Luogo Pio.
7. Sarà in libertà delle Oblate di tener delle divote Immagini a propria ſoddisfazione ec.
8. Sebbene ogni Oblata debba godere della ſua libertà nella propria Camera, vi dovrà aver ſempre libero acceſſo la Superiora, all'oggetto d'invigilare alla buona cuſtodia delle ſuppellettili, alla pulizia, e ſopra tutto alla qualità dei Libri, e degli Scritti, che vi ſi leggono.
9. In tempo di notte ogni Oblata dovrà tenere la Chiave nella Porta della ſua Camera, di maniera che ſi poſſa aprire al difuori, accadendo qualche male, o improvviſo accidente.
10. Qualora non vi foſſero nel Conſervatorio camere ſufficienti per tutte le Oblate, o la neceſſità di qualche lavoro, o fabbrica le obbligaſſe a ſtare più di una nella ſteſſa Camera, dovrà ciaſcheduna avere il ſuo Letto ſeparato, e non ſarà loro mai permeſſo di dormire accompagnate.
11. Nel Dormentorio vi ſarà ogni notte un lume ſempre acceſo per comodo, e per qualunque occorrenza.

ARTICOLO XI.

Della Priora, e ſue Incombenze.

1. LA Priora ſarà eletta alla pluralità dei Voti delle Oblate; al Partito vi aſſiſterà l' Operajo, e vi preſterà il ſuo conſenſo quando

riconoſca, che nella eletta vi ſia la capacità, prudenza, ed attività neceſſaria al buon governo del Conſervatorio.

2. La medeſima ſoprintenderà generalmente al buon ordine del Conſervatorio, e all'eſatta oſſervanza del preſente Regolamento, invigilando, che ciaſcheduna delle Oblate ſoddisfaccia puntualmente ai doveri del ſuo ſtato, e del particolare ſuo Ufizio, e che tutte aſſieme vivano criſtianamente, ſodisfacciano a tutti gli Atti di Religione, frequentino il Catechiſmo nei dì Feſtivi, ſtiano occupate colla debita ritiratezza in un amichevole reciproca armonìa, e ſiano inappuntabili nel loro contegno.
3. Procurerà di ſtudiare, e conoſcere il carattere, e la particolare inclinazione, ed attività di ciaſcheduna, onde poterle diſcretamente, ed utilmente deſtinare, o proporre ai reſpettivi Impieghi, ſalva però ſempre l'annuenza di chi di mano in mano preſiederà al Conſervatorio.
4. Non permetterà, che le Oblate ſi trattengano più del dovere nel Parlatorio, avvertendo anco le Portinaje più anziane ad invigilare ſulla qualità delle perſone eſtranee frequentanti il Parlatorio medeſimo, e ſopra tutto non permetterà l'acceſſo nell'interno del Conſervatorio a chi non vi abbia qualche relazione, o per impiego, o per lavoro, o per eſpreſſa licenza dell'Operajo, o per qualche altro giuſto titolo.
5. Impedirà anco al più poſſibile, che frequentino il Conſervatorio perſone di dubbio credito, e ſpecialmente tante Donne non attenenti per parentela, o per qualche altro giuſto motivo alle Oblate, dalle quali per lo più ſogliono introdurſi delle ciarle inutili, e ſpeſſo pregiudiciali alla quiete, alle giornaliere occupazioni, all'economia, e al buon regolamento del Conſervatorio medeſimo.
6. Invigilerà ſpecialmente ſull'Educatorio, affinchè le Maeſtre facciano il loro dovere, e perchè l'Educande vivano colla debita ſoggezione alle medeſime, e al particolare regolamento loro preſcritto.
7. E ne' Conſervatorj di ſemplice ritiro, e convitto di Vedove, o Maritate, la Priora invigilerà, che le Oblate aſſiſtenti alle Convittrici ſecolari uſino tutta la carità, e buona maniera colle medeſime ſoccorrendole nei loro biſogni, e che queſte all'incontro tengano un contegno adattato alle circoſtanze del loro ſtato, e del luogo ove eſſe dimorano, ed in caſo di qualche mancanza procurerà di avvertirle, e correggerle colla debita moderazione, e non baſtando ciò, ne darà parte all Operajo.
8. Invigilerà altreſì la Priora alla buona economia del Conſervatorio, regolando, e rivedendo le ſpeſe di concerto colla Camarlinga, e col Procuratore pro tempore, ed avvertendo, che nulla manchi all'one-

oneſto trattamento, e ai biſogni della Comunità in generale, e dei particolari individui, che la compongano.

9. A tal' effetto farà ogni ſera, o da ſe ſteſſa, o per mezzo della Sotto Priora la viſita di tutte le porte, e ne prenderà preſſo di ſe le Chiavi per riconſegnarle nella mattina alle Portinaje a ciò deſtinate.

10. Terrà l'Inventario generale di tutti gli utenſili, ſuppellettili, e robe attenenti al Conſervatorio, con paſſarne le reſpettive, e parziali ſubalterne conſegne alle Oblate Preſidenti ai reſpettivi Uffizi, tra i quali ſi repartiranno le dette robe, formandone anco tanti ſubalterni Inventari, quante ſono le dette conſegne, munite delle firme, e ricevute reſpettive.

11. Ogn' Anno regolarmente, e qualunque volta piaccia all' Operajo o Procuratore aſſiſterà alla reviſione delle dette conſegne da farſi dalla Preſidente alla Guardaroba, eſponendo in tanto in tale occaſione, e concertando colla Sotto Priora e col Procuratore medeſimo i refarcimenti, permute, o aggiunte occorrenti per la buona cuſtodia, e manutenzione dei detti generi, e per il miglior ſervizio del luogo.

12. In caſo di qualche traſgreſſione, o mancanza delle Oblate ſue dependenti procurerà di correggerle in ſegreto, e con tutta la buona maniera poſſibile, e non baſtando ciò, ne avvertirà l' Operajo perchè prenda quei temperamenti, che crederà più opportuni, e più adattati alle circoſtanze.

13. Nel caſo che alcuna delle Oblate ſi renda ne' ſuoi difetti, e mancanze incorrigibile, la Superiora procurerà prima d' intendere privatamente, e ſeparatamente dalle Oblate, ſe ſiano nella diſpoſizione di licenziarla, quando ſia ſicura, che il maggior numero vi acconſenta, ne tratterà coll' Operajo, ed approvandolo anco eſſo, intimerà il partito per determinare formalmente l' eſcluſione di tale Oblata, che al più preſto dovrà eſeguirſi.

14. Procurerà, che le Inferme ſiano bene aſſiſtite, ed in caſo di mancanza dell' opportuno ſervizio, farà iſtanza all' Operajo, o Procuratore pro tempore, perchè vi ſia in qualche maniera ſtraordinariamente provviſto.

15. Oſſerverà, che tutte le Oblate reſtino quiete, e tranquille nel Conſervatorio, e nell' oſſervanza degli Ordini, e Inſtruzioni veglianti, e che piuttoſto, quando ve ne ſia alcuna ſcontenta, e bramoſa di paſſare ad altro ſtato, le ſia laſciata tutta la piena libertà ſopra tale articolo, rammentandoſi, che non conviene al buon ordine della Comunità tener quivi Perſone inquiete, e forzate in grado facilmente di pregiudicare alla propria, e all'altrui ſpirituale, e temporale tranquillità.

16. Non potrà la medeſima Priora introdurre a Convitto, o pernottare nel Conſervatorio Perſone eſtere, quando anco ſi tratti di ſtrette Parenti delle Oblate, delle Zittelle Educande, o Provande, e Convittrici ſenza eſpreſſa licenza dell' Operajo, ſebbene ciò non ſi faceſſe con aggravio del Conſervatorio.
17. Riſervato alla Comunità l' elezione non ſolo della Priora, ma anco della Camarlinga, e Scrivana, Sotto Priora, Diſcreta, e Maeſtre di Educazione, ed Aſſiſtente alle Convittrici, dovrà la Priora unitamente alla Sotto Priora, e Diſcreta diſtribuire ogni anno tutti gl' altri Ufizj alle Oblate, che potranno eſſer confermate, le quali prima anderanno partecipate all' Operajo.
18. Due Sorelle non potranno eſſere nel tempo medeſimo Priora, e Sotto Priora, nè Priora, e Camarlinga, nè Sotto Priora, e Camarlinga, nè Camarlinga, e Scrivana.
29. Non avrà la Priora veruna diſtinzione nel Vitto, e Trattamento, quale riceverà del tutto eguale alle altre.
20. Durerà ordinariamente in tale impiego per Anni tre, con poterſi però confermare per partito delle Oblate, e conſenſo dell' Operajo.
21. Tutto quello, che ſi ſtabiliſce in queſte coſtituzioni non obbligherà ſotto peccato, e la Superiora potrà diſpenſare ſecondo gl' Individui.

ARTICOLO XII.

Della Sotto Priora, e Diſcreta, e loro Incombenze.

1. LA Sottopriora deve eleggerſi dalla Comunità preſente l' Operajo, come la Priora.
2. Vi dovrà eſſere una Diſcreta da eleggerſi parimente a Partito, la quale nell' interno della Caſa dovrà aſſiſtere in particolare nella ſtanza di ricetto, quando verrà gente, o Foreſtieri.
3. La Sottopriora in mancanza della Priora per infermità, o per altri impedimenti dovrà ſoſtenerne le veci colla debita dipendenza dalla medeſima.
4. Averà il primo luogo dopo la Priora tanto in Coro, che a Menſa ec., e tutte le altre ſaranno obbligate a riſpettarla, e ad ubbidirla, come rappreſentante la ſteſſa Priora, intendendoſi ſempre, che ambedue vadano d' intelligenza e di concerto.
5. Dovrà riſedere nella ſtanza contigua alla Porta del Conſervatorio per eſſere più a portata degli affari relativi da trattarſi per eſſa con perſone eſtere, all' effetto poi di comunicargli alla Superiora.
6. Terrà ſempre in giorno il Libro di ricordanze, e memorie del Luogo Pio, ed il regiſtro delle Ragazze Educande, ſecondo le

mo-

moderne preſcritte regole veglianti, quale ſarà ſollecita di fare ſpeſſo preſente al Procuratore, perchè ne poſſa accendere le reſpettive Partite in Debito, e Credito per paſſarle poi per il ragguaglio al Computiſta.

7. Avrà la ſpeciale ſoprintendenza, ed obbligo di preſedere alla
   Guardaroba — Cantina
   Veſtiario — Granajo
   Diſpenſa — Fuoco
   con l'ajuto delle reſpettive Oblate da deſtinarſi a tali Ufizj.
8. Riceverà quotidianamente dalla prima Infermiera le ordinazioni dei Profeſſori per rapporto all' Inferme procurando, che tanto i medicamenti, che l'altro occorrente ſia provviſto ai tempi debiti della miglior qualità, ed efficacia, e colla debita, e giuſta economia dependentemente dalla Superiora.
9. Dureranno in tale impiego per Anni tre, potendo eſſere anco confermata ſucceſſivamente.

ARTICOLO XIII.

Della Camarlinga, e Scrivana, e loro Incumbenze.

1. A Partito della Comunità ſarà deſtinata un Oblata accorta, fedele, intelligente, ed attiva per preſiedere doppo la Superiora alla direzione Economica della Comunità.
2. Queſta ſarà la Camarlinga, la quale dovrà eleggerſi come ſopra preſente l' Operajo.
3. Dipenderanno dalla medeſima tutti gli Ufizj Economici, che averanno iſpezione ſopra i Dipartimenti di
   Cucina — Refettorio.
   Credenza
4. Invigilerà, che tutte le Oblate particolarmente addette ai prefati Dipartimenti oſſervino il buon ordine, e la giuſta economia.
5. Penſerà, e concerterà col Procuratore, previa l' annuenza dell' Operajo, la provviſta di tutti i Generi in digroſſo tanto per la vittuaria, che per il fuoco, e per i conſumi generali del Luogo Pio.
6. Concerterà quotidianamente coll' Oblata preſidente alla Cucina ciò, che occorre di ſpeſe a minuto per la medeſima, con paſſarne eſſa l' ordine per polizza, e in iſcritto al Fattore, o Provviſioniere, perchè le provveda in tempo opportuno.
7. Terrà la Caſſa generale del Conſervatorio, e dovrà fare tutti i pagamenti con i reſpettivi mandati del Procuratore.
8. Pagherà indiſpenſabilmente ogni Meſe i Provviſionati del Conſervatorio a forma del Ruolo approvato dall' Operajo.

9. Ter-

9. Terrà nello Scrittojo, come luogo di ſua reſidenza, la Tabella di tutte le Bocche del Conſervatorio, ſiccome pure il regolamento del Vitto giornaliero.
10. Noterà parimente nelle Cartelle menſuali tutti i conſumi del fuoco, ed altri generi ſecondo il modello, che le verrà ſomminiſtrato, quale preſenterà ogni meſe, e quando più le piaccia alla Priora, al Procuratore, e all' Operaio, mettendoſi in ſtato di render conto delle differenze dei conſumi da un meſe all' altro, e della giuſtezza dei conſumi medeſimi.
11. Supplirà al Carteggio occorrente.
12. Durerà tale Impiego per tre Anni, con che poſſa confermarſi per Partito delle Oblate.
13. Oltre la Camarlinga vi ſarà ancora un Oblata Scrivana, da eleggerſi, e durare nell' impiego come la Camarlinga; e queſta Scrivana dovrà ſegnare tutte le ſpeſe, aiutare la Camarlinga, e tenere tutti i conti ec.
14. Nella ſtanza dello Scrittojo vi ſarà la Caſſa Generale della quale due ſaranno le chiavi, e diverſe, una in mano della Superiora, e l'altra della Camarlinga.
15. Dovendoſi incaſſare denari, ci ſi troverà all' apertura della medeſima anche la Scrivana, che prenderà appunto nel quaderno intitolato *Quaderno di Caſſa*.
16. Si darà la ſomma di ſcudi 50. in mano della Camarlinga per non eſſer ſempre obbligate ad aprire la Caſſa, conſumati quelli gli ſe ne daranno altrettanti.
17. Nella medeſima ſtanza dello Scrittojo vi ſaranno anche le Scritture attenenti al Conſervatorio, e ne avrà la Chiave la Superiora, Camarlinga, e la Scrivana, e queſt'ultima dovrà penſare a tenerle in ordine.

ARTICOLO XIV.

Dell' Oblata Sagreſtana, e ſuo Ajuto.

1. VI ſarà un Oblata col titolo di Sagreſtana ad elezione della Superiora ſecondo il diſpoſto dell' Artic. XI num. 17. fornita dell' abilità ſufficiente per ſoſtenere i ſeguenti carichi del ſuo Impiego.
2. Queſta avrà in conſegna tutti gli Arredi, ed Utenſili della Chieſa, e Sagreſtia del Conſervatorio, dei quali tutti terrà un diligente Inventario, avvertendo, che ſiano conſervati in buon ordine, e in caſo di mancanza, o di qualche neceſſario ſupplemento, ne farà iſtanza al Procuratore, e Superiora, perchè vi ſia provviſto.
3. Invigilerà, che la detta Chieſa, e Sagreſtia ſia tenuta ben propria, e pu-

è pulita, come ſi conviene ad un luogo conſacrato al Divino culto.

4. Quando occorrerà Cera, Olio, Vino, o altro ec. per la Chieſa, ne farà inſtanza alla Superiora, o alla Sotto Priora, perchè ne vengano avanzati gli ordini per la conſegna relativa da chi ſi ſpetta.

5. Dependentemente dal Procuratore, o da altro Sacerdote a ciò ſpecialmente deputato farà eſeguire puntualmente la ſoddisfazione di tutti gli Obblighi, Cappelle, ed Uffiziature attenenti alla Chieſa medeſima a forma delle reſpettive diſpoſizioni veglianti.

6. Per le Solennità, e Funzioni già preſcritte farà ſollecita di avviſare per tempo i Sacerdoti, che dovranno intervenirvi.

7. Ogni mattina diſporrà nella Sagreſtia tutti gli Arredi, e coſe occorrenti ſecondo le reſpettive ſolennità, o feria corrente per la celebrazione dei Divini Miſteri, e per l'adempimento dei Divini Ufizi.

8. Eſſa averà altra Oblata in ſuo aiuto, alla quale potrà preſcrivere di mano in mano le incombenze relative.

9. E vi ſarà anco una Servente per la Sagreſtana.

10. Vi ſarà una Porta di comunicazione dal Conſervatorio in Chieſa, perchè le Sagreſtane poſſino aſſettarla quando la Porta di ſtrada ſarà ſerrata.

11. Per queſta medeſima Porta paſſerà il Confeſſore per amminiſtrare i Sacramenti alle inferme del Conſervatorio.

12. I Gratini dei Confeſſionari ſaranno ſimili a quelli delle Monache, ed oltre a quello deſtinato per il Confeſſore, ſe ne farà un' altro ſimile per quei Confeſſori, che di mano in mano foſſero richieſti dalle Oblate.

13. Non potranno avere parature di Chieſe, Muſica Strumentale, altro che l'Organo, potranno però le Oblate cantar loro.

ARTICOLO XV.

Dell' Infermerìa, e Infermiera, e ſue Incombenze.

1. VI ſarà una, o più Camere delle più ſane, più grandi, e meglio ſituate ad uſo di Infermerìa, e per ſervizio delle Inferme con tutti i comodi, e maſſerizie occorrenti.

2. Oltre al Medico, e Chirurgo da eleggerſi dall' Operajo vi ſarà una prima, e ſeconda Infermiera ad elezione della Priora ſecondo il Diſpoſto dell' Art. 11. num. 17. le quali attenderanno all' aſſiſtenza, e al ſervizio delle Inferme ſuddette.

3. Sarà infatti loro ſpeciale incombenza, che tutte l' Inferme ſiano ben ſervite, aſſiſtite, e curate di giorno, e di notte, eſſendo ſollecite di far chiamare alle occorrenze il Medico, e Chirurgo de-

deſtinato, e di fare eſeguire tutte le ordinazioni Mediche, o Chirurgiche, le quali le medeſime Infermiere paſſeranno alla Sotto Priora, che le paſſerà alla Camarlinga quando ſi tratti di provvedere alcuna coſa di fuori, e a contanti.

4. Nell' atto delle viſite dei detti Profeſſori una delle Infermiere, e per lo più l'anziana, l'accompagnerà al Letto delle reſpettive Inferme eſponendo loro i principj, i periodi, e i ſintomi delle diverſe malattie, lo ſtato attuale dell' Inferma, e l' eſecuzione, e gli effetti dell' ordinazioni, ed operazioni precedenti.
5. L' Infermiera, che accompagnerà alla malata il Medico dovrà eſſere ſempre preſente alla viſita, ma reſtando anco in diſtanza, e dando luogo alla malata di parlare liberamente con il Medico ſenza eſſere ſentita.
6. La prima Infermiera riceverà, e terrà in conſegna per Inventario dalla Superiora tutte le ſuppellettili, ed utenſili attenenti alla detta Infermerìa, con eſſer pronta a renderne conto ad ogni cenno della Superiora, e ordinariamente una volta l' Anno, e alla fine del di lei Ufizio.
7. Procurerà, che dalla Cucina comune del Conſervatorio ſiano ben diſpoſti, e condizionati i cibi occorrenti alle Oblate Inferme, e che nei tempi debiti ſiano loro diſtribuiti ſecondo l' ordinazioni dei Curanti.
8. In caſo di malate gravi, tanto la prima, che la ſeconda Infermiera faranno loro per turno le guardie occorrenti, ſpecialmente nella notte, e in caſo di qualche maggiore biſogno faranno inſtanza alla Superiora per gli ajuti opportuni.

ARTICOLO XVI.

Della Oblata Preſidente alla Guardaroba, e Veſtiario, e ſuo Aiuto.

1. LA Guardaroba, ed il Veſtiario eſigerà una, o più Oblate, che vi attendano privativamente ad elezione della Superiora ſecondo il diſpoſto all' Art II. num. 17.
2. La prima tra queſte avrà in conſegna tutte le Biancherie, Veſtiario, e Utenſili della Comunità.
3. Queſta Oblata farà in ajuto della Sotto Priora, e ſarà ſpecialmente incaricata a queſto Dipartimento.
4. Avvertirà di tenere tutte queſte robe claſſate, e ſeparate nei reſpettivi Armarj attenenti alla Guardaroba colla poſſibile preciſione, ed efattezza.
5. Riſpetto alle Biancherie dovrà tenere ſempre provviſta la Guarda-

ro-

roba di robe cucite, cioè Lenzuola, Coperte, Tovaglie, Tovaglioli, Sciugatoj, Veli ec.; e a tal' effetto penſerà al provvedimento, o alla fabbricazione di tutto il panno occorrente, e alle cuciture relative, qualora non poſſa da per ſe ſteſſa ſupplirvi.

6. Penſerà altresì alla cura, e ai Bucati ordinari delle Biancherie ſuddette avvertendo, che tutto ſi eſeguiſca ai debiti tempi, e coll' eſattezza poſſibile.
7. Non potrà provvedere, ordinare, ricevere, e impreſtare, vendere, o conſegnare ſuppellettili, utenſili ec. ſenza una polizza, o mandato della Superiora.
8. Potrà eſſa barattare liberamente ai debiti tempi le Biancherie, Veſtiari, e utenſili ordinari, previa però ſempre la reſtituzione, e il cambio dei capi vecchi nel medeſimo numero, e ſpecie avvertendone la Superiora nei ſoli caſi, che vi ſi riconoſceſſe un ſoverchio abuſo in pregiudizio della buona economia.
9. Averà ſotto di ſe un Oblata in ſuo aiuto, alla quale diſtribuirà le relative incumbenze.

ARTICOLO XVII.

Dell'Oblata Preſidente alla Diſpenſa, Cantina, Granajo, e Fuoco.

1. VI ſarà un Oblata alquanto eſperta, e capace, ad elezione della Superiora ſecondo il Diſpoſto dell' Art. 11. num. 17. la quale avrà la conſegna della Diſpenſa, Cantina, Granaio, e Fuoco.
   Queſta Oblata ſarà in aiuto della Sotto Priora, e ſarà ſpecialmente incaricata di queſto Dipartimento.
2. Dovrà ricevere dal Provviſioniere, previo il mandato della Sotto Priora tutti i Generi addetti a queſto Dipartimento, cioè Grani, Farine, Cruſche, Tritelli, Stacciature, Biade, Legumi, Cataſte, Stipe, Carbone, Brace, Olio, Sale, Cacio, Riſo, Uova, Lardo, Carne ſalata, Segatura, Granate, Candele di ſego ec. Vino, Aceto, Agreſto, e altro ec.
3. Procurerà di ben conſervare in luoghi ſeparati, e opportuni tutti queſti Generi.
4. Riſpetto al Granajo invigilerà, che i Grani ſiano ben vagliati ai debiti tempi, e miſchiati a dovere nelle diverſe qualità, all' effetto di mantenere il pane in una certa eguaglianza di bontà, e nitidezza ſecondo gli ordini, ed uſi veglianti.
5. Sarà ſollecita di mandare detti Grani ben condizionati al Molino invigilando, che nelle conſegne, e nelle reſtituzioni dei Grani, e Farine macinate non ſeguano sbagli nei peſi, e nelle qualità, ed acciò ſi conſervino le Farine nei luoghi adattati ſecondo la ſtagione.

6. Pro-

6. Procurerà altresì di tener ſempre una porzione diſcreta di tali Farine macinate, perchè abbiano il debito ripoſo, e perchè non manchino mai, ſpecialmente nei tempi più critici della maggiore ſcarſità d'acqua.
7. Invigilerà altresì, che i Vini ſiano ben cuſtoditi, e governati coerentemente alla qualità, e alla beva dei medeſimi, previa l'anticipata diſpoſizione, e manutenſione dei Vaſi relativi, e ſpecialmente delle ricerchiature, e ſtufe da farſi alle Botti, con tutta la poſſibile diligenza, ed attenzione.
8. Diſtribuirà ciaſcheduno dei detti Generi ai reſpettivi dipartimenti, previo il mandato della Sotto Priora, che ne accenni di mano in mano le doſi reſpettive.

ARTICOLO XVIII.

Dell' Oblata preſidente alla Cucina, e ſue Incombenze.

1. AD elezione della Priora, ſecondo il diſpoſto dell' Art. 11. N. 17. ſarà deſtinata un' Oblata accorta, fedele ed attiva per preſiedere alla Cucina, e conſumi giornalieri delle Oblate; Averà eſſa in conſegna tutti gli Utenſili, ed Attrazzi relativi.
2. Riceverà col mandato della Sotto Priora tutti i Commeſtibili, Condimenti, Fuoco, ed altro per ſervizio della Cucina, e della Comunità alla riſerva del Pane, e del Vino.
3. Avvertirà in tutti i biſogni, ed occorrenze di rimettere una polizza da lei firmata alla Sotto Priora coll' indicazione delle ſpecie, e del quantitativo, che le occorrerà proporzionatamente al numero degl' Individui, e coerentemente alla tabella delle diſtribuzioni già approvata, e firmata dall' Operajo.
4. Invigilerà perchè il Cibo occorrente alle Oblate ſia alle ore debite ben condizionato, e cucinato con tutta la poſſibile pulizia, e ſecondo il moderno ſiſtema, e perchè i conſumi in ſpecie dell' Olio, Condimenti, e Fuoco ſiano diſcreti, e proporzionati al biſogno della Comunità, inſieme col neceſſario riſparmio tanto pei Condimenti, che pel Fuoco ſuddetto.
5. A tale effetto terrà eſſa in cuſtodia, e ſotto chiave tanto le Droghe, e Condimenti, che il Fuoco medeſimo, e tutte le altre robe attenenti al di lei dipartimento.
6. Saranno intieramente proibite le cucinature di Vivande particolari, e diſtinte da quelle generali della Comunità, alla riſerva, che per ſervizio delle Inferme, e nei caſi di qualche eſpreſſo ordine, o licenza della Superiora.
7. Dalla Priora, ed Operajo, e ſecondo il diſpoſto dell' Art. 11. N. 17. ſarà deſtinato quel numero di Oblate che crederanno neceſſarie,

ſarie, preſcrivendo i ſiſtemi opportuni per l' eſatto, e regolare ſervizio di tutta la Comunità tanto ſana, che malata; deſtineranno ancora le particolari Oblate, che ſotto l' Oblata preſidente dovranno ſervire.

ARTICOLO XIX.

Dell' Oblata aſſiſtente al Refettorio.

1. L' Oblata aſſiſtente al Refettorio da eleggerſi dalla Priora ſecondo il diſpoſto dell' Artic. XI. num. 17. procurerà, che il medeſimo ſtia ogni giorno ben pulito, preparato, e diſpoſto con tutto l' occorrente a forma del ſiſtema vegliante.
2. Riceverà dalla Cantina il Vino, dalla Diſpenſa l' Olio, tanto per i Condimenti che per i Lumi del medeſimo Refettorio, Cacio, Sale, e altro dependente da quel Dipartimento, e finalmente riceverà dall' Oblata Panattiera il Pane per ſervizio di tutta la Comunità.
3. Aprirà il detto Refettorio al primo tocco della campanella del Deſinare, e della Cena, quale ſuonerà ella medeſima ſecondo il metodo preſcritto. Articolo VII.
4. In tempo della prima Menſa invigilerà, che ſi oſſervino eſattamente le regole preſcritte nel Refettorio ſuddetto, e che le Serventi a tavola facciano il loro dovere con metodo, e con eſattezza, ſicchè tutte le Oblate ſiano ben ſervite ai debiti tempi, e ſecondo le reſpettive anzianità.
5. La medeſima pranzerà, e cenerà alla ſeconda Menſa ſenza partirſi dal Refettorio fintantochè non ſaranno ultimate le faccende, e puliture ſucceſſive, avvertendo, che il tutto debba reſtar ſempre in ordine, e colla debita pulizia.

ARTICOLO XX.

Dell' Oblata Panattiera, e ſuo Ajuto.

1. VI ſarà un Oblata, la quale averà una particolare ſoprintendenza alla manipolazione del Pane pel conſumo di tutta la famiglia.
2. Queſta col mandato della Sotto Priora riceverà dal Granaio la Farina occorrente, e penſerà a fare tutto il Pane per una tal Famiglia, conſegnandolo poi al Forno, e quindi riprendendolo in conſegna, per paſſarlo all' Oblata aſſiſtente al Refettorio.
3. Averà ſotto di ſe una Servente ſecolare per ajutarla in tali giorna-

naliere faccende tutte le volte, che all' Operajo, e alla Superiora ſembrerà opportuno di accordargliela, atteſa l' inſufficienza di una ſola perſona per ſupplire alla lavorazione occorrente, avvertendo però, che la detta Servente nel caſo debba anco accudire ad altre faccende non incompatibili colla detta incombenza.

ARTICOLO XXI.

Dell' Oblate Portinaje.

1. VI ſaranno due Oblate anziane ſcelte dalla Superiora pro tempore coll' annuenza dell' Operajo, e ſecondo il diſpoſto dell' Art. XI. al num. 17. tra le più morigerate, caute, e prudenti, le quali averanno a turno la cuſtodia del Parlatorio, e della Porta interna del Conſervatorio, quale ſtarà ordinariamente chiuſa col ſolito campanello, ſiccome ſi ſtila in tutte le altre Comunità, e Caſe ben regolate.

Faranno una ſettimana per ciaſcheduna.

2. Starà l' Oblata Portinaja di turno in luogo contiguo alla Porta per prendere le imbaſciate, e avviſare l' Oblate quando ſiano chiamate dai loro Parenti, o da qualche altra Perſona cognita alla medeſima Portinaja, che ella ſappia avere un giuſto titolo di confabulare colle ſuddette Oblate.

3. Nel caſo poi di qualche Perſona ſconoſciuta non le accorderà l' acceſſo, e non le chiamerà alcuna Oblata, ſenza l' eſpreſſa licenza della Superiora.

4. In caſo di biſogno dell' opera di alcun Profeſſore tanto Medico, che Chirurgo, avviſerà la prima Infermiera, acciò eſſa poſſa accompagnarlo a quell' Inferma, e di lì riaccompagnarlo fino alla Porta.

5. Non laſcerà mai ſole le Oblate nel Parlatorio ſpecialmente le più giovani, quando non ſiano con i loro più ſtretti Parenti, o con Perſone provette di conoſciuta probità, oſſervando intanto il loro contegno, non meno che delle Perſone eſtere con eſſe confabulanti, ed in caſo di qualche inconvenienza nel parlare, o nel trattare, potrà con buona maniera rammentare il ſuo dovere, ed il riſpetto dovuto al luogo, con avviſarne poi la Superiora, perchè poſſa prendere quei compenſi, che crederà più opportuni.

6. Non permetterà, che nel Parlatorio ſeguano traffici, o mercimoni tra le Oblate, e le Perſone eſtranee in eluſione degli Ordini, e Proibizioni veglianti, ed in caſo di contravvenzione ſarà obbligata a darne parte alla Superiora, ovvero all' Operajo.

7. In

7. In ogni Conſervatorio vi ſarà un Parlatorio ſolo con due grate ſpazioſe, ed eſteſe accanto alla Porta, affinchè la Portinaja poſſa badare alla Porta, e aſſiſtere al Parlatorio.
8. Il Parlatorio ſi aprirà la mattina dopo le 9., e ſi chiuderà all' Ave Maria della ſera.
9. Nelle Solennità maggiori, e Feſte di intiero Precetto non ſi aprirà la mattina, che dopo terminate le meſſe, e funzioni, ed il giorno dopo il Veſpro, Catechiſmo, e altre funzioni.
10. Gli ultimi giorni della Settimana Santa non ſi aprirà.
11. La Porta detta dello Scaricatojo ſarà chiuſa a due Chiavi, una in mano della Superiora, e l' altra della Portinaja, che non è di Settimana alla Porta.
12. La Portinaja, e Priora, e la Diſcreta laſceranno entrare le Perſone, e robe, che s' introdurranno, e la Portinaja aſpetterà per riſerrare, finchè ſiano ripaſſati per rendere le Chiavi alla Superiora ec.
13. Dentro la Porta vi ſarà una ſala di ricetto. In queſta ſaranno introdotte dalla Portinaja quelle Perſone qualificate, conoſciute, o Parenti, che verranno a vedere qualcuna delle Convittrici, avvertendo di non laſciarle mai ſole, e che vi debba eſſere ſempre preſente, o una delle Superiore eſſendo Convittrici, o eſſendo ragazze una delle Maeſtre: e chi vorrà parlar loro in ſegreto, o a ſolo dovrà farlo alla grata.
14. I Parenti, Tutori, o altri attenenti alle Zittelle Educande, ſaranno ricevuti nella medeſima Sala, alla preſenza della Maeſtra, purchè non ſiano ſervitori dei medeſimi: e ſe foſſero Padre e Madre, che voleſſero parlare a ſolo potrà la Maeſtra ritirarſi ſecondo le circoſtanze.
15. Le Convittrici potranno, purchè ſiano accompagnate dai loro più ſtretti Parenti, Dame, o Perſone conoſciute, andar fuori con qualche Ragazza, o ſole per vedere i Loro più ſtretti Parenti ſe ſi ammalaſſero o altro purchè all' Ave Maria della Sera ſiano in Caſa, ciò che non s' intende di quelle, che ſono ſtate Monache.
16. Similmente ammalandoſi qualche Convittrice, la quale deſideraſſe di vedere i ſuoi più ſtretti Parenti ſaranno ammeſſi coll' intervento della Superiora.
17. Le Convittrici, o Educande potranno uſcire per andare tutte inſieme a Feſte di Chieſa, Giubbilei ec., ed eſſendo i Conſervatorj ſituati in Campagna, per fare qualche paſſeggiata nelle ore debite.
18. Per quanto nei precedenti Capitoli ſi ſiano aſsegnati ad altrettante Oblate, ed anche con le Ajute, come ufizi ſeparati quelli di

Guar-

Guardaroba, Diſpenſa, Cucina, Cantina, Granajo, Refettorio, Panatterìa, Porterìa, Sagreſtìa, ed Infermerìa, ciò s'intenderà per quei ſoli Conſervatorj, nei quali così eſigerà il numero grande d'individui, e d'incombenze. Ma nella maggior parte dei Conſervatorj, che ſaranno meno numeroſi, potranno unirſi due, o più di detti ufizi in una ſola Oblata.

20. E per quanto ſia ſtato regolarmente preſcritto il termine di un' Anno alla durata di detti Ufizi, ſarà in facoltà della Superiora dentro l' Anno il remuoverne le Oblate, permutarli, deſtinarvi per commiſſione, e ſupplimento altre delle Oblate ſecondo, che eſſa troverà più eſpediente.

ARTICOLO XXII.

REGOLAMENTO

Per i Conſervatori deſtinati all' Educazione delle Zittelle dalla loro prima età, colle Iſtruzioni alle Maeſtre reſpettive.

1. NOn ſi potranno regolarmente ammettere Ragazze di età minore, almeno degli anni otto, per tenervele in Educazione fino, che piaccia a loro Parenti, o Tutori.
2. Tanto per l'ammiſſione, che per l'egreſſo delle dette Ragazze, la Superiora pro tempore del Conſervatorio potrà farne la debita propoſizione all' Operajo, o Soprintendente al Conſervatorio medeſimo, ed in tal forma ſaranno ammeſſe, e reſtituite ſenza eſſere neceſſaria alcun altra permiſſione.
3. Di conſenſo di queſti ſaranno elette per Partito della Comunità quelle Maeſtre, che potranno occorrere proporzionatamente al numero delle dette Ragazze; Le quali tutte ſaranno eſenti dai Cori, e altri Ufizi, ed incombenze della Caſa, per attendere di propoſito alle Ragazze medeſime.
4. Vi ſaranno una Maeſtra maggiore ſpecialmente incaricata dell' Educazione delle Ragazze, e della corriſpondenza con i loro Parenti, e due o tre Oblate per Maeſtre in proporzione delle Regazze, che vi ſono con deſtinare due, o tre altre Oblate unicamente per l' Educazione.
5. Per profittare di queſto luogo con vantaggio della buona, e culta Educazione ſaranno le dette Ragazze quivi eſercitate dalle prefate Maeſtre nella Dottrina Criſtiana, e altri Atti di Religione, nel leg-

leggere, ſcrivere, e abbaco, e in tutti quei lavori donneſchi, che poſſono convenire ad una ſaggia, e provida Madre di famiglia, e tutto in proporzione della età, e capacità delle Convittrici, ed uno dei Preti addetti al ſervizio del Conſervatorio dovrà giornalmente inſtruire le Ragazze Educande nel Catechiſmo proporzionando tali private iſtruzioni alla loro reſpettiva capacità, ciò che non può ſempre farſi nel Catechiſmo comune delle Domeniche, al quale per altro tutte devono intervenire.

6. Alcuna delle Maeſtre dovrà ſempre dormire nella porzione del detto Conſervatorio deſtinato all' Educazione delle dette Ragazze.

7. Ciaſcheduna di queſte pagherà a titolo di Serbo quella menſuale Penſione, che per il reſpettivo Conſervatorio ſarà fiſſata dall' Operajo, ſempre anticipatamente, e penſerà al Letto fornito, Biancheria, Imbiancature, e Veſtiario per il proprio uſo ſecondo l'uniforme, che verrà preſcritto.

8. Nel Refettorio della Comunità ſarà deſtinato un luogo diſtinto, e ſeparato per le dette Ragazze, e loro reſpettive Maeſtre.

9. A Tavola mangeranno le Ragazze da ſe, ſervite dalle Maeſtre, come ſi è detto di ſopra.

10. Ciaſcheduna delle Ragazze dovrà a turno ſettimanale ſervire alla Tavola, ſecondo il metodo, che le verrà preſcritto.

11. Il Vitto conſiſterà nei giorni graſſi a Pranzo in Zuppa, Leſſo, altro piatto di Carne, e inſalata, o frutte; A Cena Zuppa, piatto di Carne, o Uova, inſalata, o frutte.

Nei giorni magri un ſimile trattamento ſi farà anco in magro, oltre la Colazione, e Merenda.

12. Sarà in facoltà delle Ragazze ſuddette, e loro Parenti di apprendere le Lingue, il Suono, e il Diſegno dai Maeſtri, da eleggerſi dall' Operajo che ſaranno a tal effetto preſcelti per ſervizio dell' Educatorio, a tutto carico, e ſpeſa però delle particolari, talmente che l'effetto ſia, che non poſſino ſervirſi di qualunque Maeſtro ad arbitrio, ma ſolo di quelli Deputati per tale Comunità da chi di mano in mano preſiederà alla medeſima, avvertendo, che ve ne ſia più di uno per dar luogo alla ſcelta.

13. Per tali Scuole di Maeſtri eſtranei vi ſarà ſtanza comoda, e deſtinata a poſta per queſto effetto, vicina alla Porta, avvertendo, che una delle Maeſtre debba ſempre aſſiſtere alle Scuole medeſime.

14. Una delle Maeſtre parimente dovrà accompagnare le Ragazze, quando occorrerà, che ſiano chiamate per parlare, e trattare con perſone eſtere reſtando ivi preſente, quando non confabulino con i reſpettivi Genitori, o altri più ſtretti Parenti maggiori di ogni eccezione, come ſi uſerebbe in qualunque Caſa particolare Culta, e ben diſciplinata.

15. Non ſarà permeſſo alle Ragazze ordinare lavori, o altro per loro Veſtiario, ed uſo ſenza ſaputa della prima Maeſtra, quale però invigilerà, perchè alle medeſime Ragazze non manchi l'occorrente, con avvertirne nel caſo i loro Parenti, e con fare le debite ordinazioni, ſecondo le reſpettive neceſſità, ed aſſegnamenti, e ſoprattutto con aver cura, che le Ragazze ſteſſe ſi avvezzino a ben conſervare, e cuſtodire le loro robe per quiete di chi ſpende per eſſe, e per la loro giornaliera minuta economia, e pulitezza.

16. Non ſarà proibito alle Ragazze di ricevere, e ſcrivere Lettere alle perſone di loro attenenza, a condizione però, che paſſino queſte per il canale di una delle Maeſtre, quale uſerà in ciò della debita diſcretezza ſecondo le circoſtanze rammentandoſi di eſſere reſponſabile della buona condotta delle dette Ragazze ai reſpettivi loro Parenti.

17. Si procurerà almeno per quanto ſia poſſibile, che le Ragazze convivano nella parte del Conſervatorio loro aſſegnata ſeparatamente, e indipendentemente dalle altre Oblate non addette alla loro Educazione, per evitare qualunque diſordine in pregiudizio della Educazione medeſima, e della quiete della Comunità, intendendo però ſempre non proibito il diporto nel Giardino alle ore convenienti, o qualche altra diſcreta ricreazione da farſi in comune dipendentemente dalle Maeſtre, e dalla Superiora.

18. Sarà permeſſo ai reſpettivi Parenti di eſtrarle dal Conſervatorio a loro piacimento con l' annuenza dell' Operajo, Superiora, o prima Maeſtra, avvertendo ſolo di rimetterle nella ſera intorno all' Angelus, o poco dopo, per non alterare il ſiſtema della Comunità.

19. Il Regolamento delle ore per le Ragazze Convittrici ſarà il ſeguente.

La levata dal dì primo Aprile a tutto Settembre ſarà alle ore ſei, e dal dì primo Ottobre, a tutto Marzo alle ore ſette della mattina.

Veſtite, che ſaranno ſenza luſſo ſuperfluo, ma con la debita modeſtia, e decenza conveniente al loro ſtato, ſodisfaranno ai primi atti di Religione, ſecondo il pio coſtume del luogo ſotto la direzione delle reſpettive Maeſtre.

Un ora dopo regolarmente aſcolteranno la Santa Meſſa, quindi faranno la loro Colazione, e poi ſi porteranno nelle reſpettive Scuole

Alle ore 11., e mezzo Pranzeranno.

Dal primo Aprile a tutto Settembre averanno un tempo diſcreto per la ricreazione, e ripoſo almeno fino alle due, e mezzo, e negli altri ſei meſi all' un ora, e mezzo dopo il mezzo giorno.

Poſteriormente torneranno alle Scuole, Lettura, e Lavori fino al Credo.

Dopo prenderanno il diporto nel Giardino, o altro luogo secondo le ſtagioni fino all' Angelus.

Riprenderanno in ſeguito i loro veglianti eſercizi di Pietà in Chieſa per una mezz' ora, e dopo ritorneranno alle loro reſpettive incumbenze, e lavori, nei meſi dell' Inverno, quando vi ſia tempo.

La Cena dal primo Aprile a tutto Settembre ſarà alle ore 8., e un ora dopo anderanno al ripoſo.

20. Veſtiranno le Educande di abito uniforme bigio con naſtri celeſti, reſpet bianco, creſta di mezzo aſſetto, e naſtri ſimili per Gala, creſta fonda reſpet nero e zinale nero, nei giorni feriali.

21. Non ſi preſcrive l' età in cui le Ragazze Educande ſiano in facoltà di reſtare nel Conſervatorio, ma allora, che foſſero già molto adulte ſenza ſperanza di ſtabilimento, e non ſi adattaſſero più al ſiſtema delle Educande, potranno paſſare ne' Conſervatorj deſtinati a ricevere le Vedove, e le Maritate.

ARTICOLO XXIII.

ISTRUZIONI

Per le Maeſtre dell' Educatorio, e loro Incombenze.

1. PRoporzionatamente al numero delle Educande ſarà anco fiſſato in ciaſchedun Conſervatorio il numero delle Maeſtre, la prima delle quali avrà una certa ſoprintendenza alle altre, ed alle Ragazze in generale dependentemente dalla Superiora.
2. Altra di tali Maeſtre dovrà aſſiſtere ſempre alle Scuole di Maeſtri Eſteri.
3. Sarà cura principalmente della prima Maeſtra, e poi di tutte le altre di eſattamente eſeguire il Regolamento preſcritto da S. A. R. Noſtro Signore, e affiſſo in Stampa nell' Educatorio medeſimo.
4. Saranno tali Maeſtre diſpenſate dai Cori ed altri Ufizi, ed incombenze del Conſervatorio per attendere di propoſito alle Ragazze medeſime.
5. Inſegneranno loro principalmente la Dottrina Criſtiana, e altri Atti di Religione, e quindi l' eſerciteranno nel Leggere, Scrivere, e Abbaco, e in tutti quei Lavori Donneſchi, che poſſono convenire ad una ſaggia, e provida Madre di famiglia, e tutto in proporzione della età, e capacità delle Zittelle loro affidate.
6. A tale effetto procureranno di bene ſtudiare, e conoſcere i reſpettivi naturali, l' indole, e le inclinazioni di ciaſcheduna per potere così

così meglio guadagnarle, e ridurle in un grado, che faccia onore alle medeſime, e al luogo dove ſono ſtate collocate.

7. Non moſtreranno parzialità, o diſtinzione per alcuna, ſebbene anco di rango ſuperiore, ma le tratteranno tutte egualmente, e toglieranno anco loro quei pregiudizi, che ſogliono accompagnare le Ragazze di età immatura, quando mancarono dell' opportuna Educazione, o che furono ſoverchiamente adulate.

8. Una delle Maeſtre dovrà ſempre accompagnare, ed aſſiſtere le Ragazze quando ſono al diporto nel Giardino, o in tempo della converſazione con perſone eſtere, incluſivamente coi Maeſtri, avvertendo al contegno da tenerſi tanto dalle dette Ragazze, quanto da chi tratta, o converſa con eſſe.

9. Ne' Conſervatorj fuori di Città ſarà anco permeſſo alle Convittrici, ed Educande con le Oblate di andare a fare delle paſſeggiate in Campagna con la permiſſione della Superiora in buon numero, ed unitamente in luoghi propri, facendoſi accompagnare da un uomo di ſervizio.

10. Avvertiranno inoltre le dette Maeſtre, che le Ragazze non ritengano Libri, o Scritti di Dottrine ſoſpette, o ſuperiori, o non adattate alla loro capacità e ſtato.

11. Non permetteranno neppure, che le dette Ragazze ricevano Lettere, o Imbaſciate da perſone eſtere, e che neppure le medeſime ne ſcrivano, o mandino fuori del Conſervatorio, ſenza che la prima Maeſtra ne abbia letto, o ſaputo il contenuto, alla riſerva ſoltanto delle Lettere, che ſi ſcrivono reciprocamente tra le Figlie, e i propri Genitori.

12. Dovranno le Maeſtre dormire nell' Educatorio, e ne' luoghi aſſegnati loro dalla Superiora.

13. In caſo di qualche traſgreſſione, o mancanza delle Educande dovranno le Maeſtre correggerle con carità, fermezza, e prudenza meſcolando un giuſto rigore colla buona maniera, e con una certa dolcezza da far conoſcere, e aborrire il delitto ſenza ributtare le delinquenti.

14. In tempo del lavoro, e qualche volta anche in tempo della ricreazione, quando la ſtagione non permetta l' andare a paſſeggiare fuori, o per il Giardino, le Maeſtre procureranno di far leggere alle Ragazze qualche Libro Inſtruttivo.

15. In preſenza delle Ragazze non parleranno mai degli Affari interni del Conſervatorio, o riguardanti loro medeſime, o le altre loro Conſorelle per non dar luogo, e paſcolo ad una inutile curioſità, e a delle ciarle per lo più pregiudiciali al decoro del Luogo Pio, e di chi vi convive.

16. Le Maeſtre elette per partito della Comunità dureranno nell

Im-

Impiego fino, che non piaccia alla Superiora, ed all'Operajo di variarle, nel qual caso dovrà farsi partito per la nuova elezione.

17. Vi sarà una, o più Serventi secolare addette al servizio dell' Educatorio per eseguire le più basse faccende, e per far tutto quello, che le sarà prescritto dalle respettive Maestre.

ARTICOLO XXIV.

Regolamento Particolare per i Conservatorj destinati al ritiro e al Deposito delle Vedove, e Maritate.

ALl'effetto di secondare le provide intenzioni di S A.R. Nostro Signore dirette a stabilire in questi Conservatorj un luogo di deposito, e di asilo per le Vedove, e per le Maritate per legittime cause separabili dai respettivi Mariti, si osserverà il seguente Regolamento.

1. Ciascheduna Postulante presenterà la sua instanza per essere quivi ammessa all' Operajo pro tempore del Conservatorio, dal quale ne dipenderà l' ammissione, giustificato prima il buon costume, e la civiltà dei natali, e trattandosi di Maritate, si esigerà l'Ordine del Governo, per non dare altrimenti adito a delle troppo frequenti, e capricciose separazioni contrarie al Sacro Vincolo della società Coniugale.
2. Ottenuto il posto pagherà ognuna la rata mensuale, sempre anticipata, alla Cassa del Conservatorio in quella somma, che sarà stabilita in ciascheduno Conservatorio dall' Operajo.
3. Ciascheduna di tali Convittrici averà nel Conservatorio una camera separata coi necessari mobili consistenti in un Armadio, Cassettone, che serva anco di Segreteria, Inginocchiatojo, Tavolino, e quattro, o sei Sedie, dovendo per il restante pensarvi del proprio.
4. Nel Refettorio della Comunità sarà destinato un luogo distinto, e separato per le dette Convittrici, dovendo però esse assoggettarsi al Regolamento prescritto ivi per le Oblate.
5. Il Vitto parimente sarà per tutte eguale, dovendo consistere nei giorni grassi a Pranzo in Zuppa, Lesso, altro Piatto di Carne, e Insalata, o Frutte; A Cena Zuppa, Piatto di Carne, o Uova, Insalata, o Frutte.

   Nei giorni magri si farà un simile trattamento anco in magro, oltre la Colazione, quando la vogliano, senza comprendervi però la Cioccolata, nè Caffè, quale sarà a carico proprio.
6. Dipenderanno dalla Superiora, e da quell' Oblata, che sarà deputata

tata ad aſſiſterle, alla quale comunicheranno di mano in mano le loro occorrenze.

7. Vi ſarà una, o due Serventi ſecondo il biſogno per ſupplire alle faccende più groſſolane, e faticoſe di queſta parte di Conſervatorio.

8. Il Veſtiario ſarà ad arbitrio, e ſecondo la condizione di ciaſcheduna avvertendo però di aſtenerſi da qualunque luſſo, ſuperfluità, o attillamento non conveniente alle circoſtanze di Perſone ritirate, e del luogo ove dimorano.

9. Non ſarà loro permeſſo di eſcire dal Conſervatorio ſenza l' eſpreſſa licenza della Superiora, quale ſi regolerà prudentemente, e diſcretamente ſecondo le circoſtanze di ciaſcheduna, e ſopra tutto ſarà proibito il ritorno nel Conſervatorio dopo l' Angelus della ſera.

10. Non ſarà lecito alle Secolari d' introdurre veruna perſona nel Conſervatorio, e ſolo potranno parlare a Perſone eſtere nel Parlatorio, o luogo a ciò deſtinato, oſſervando ſempre le debite cautele, e quel contegno, che eſige lo ſtato, e il luogo della loro dimora.

11. Procureranno di ſoddisfare a tutti i doveri di Religione, accomodandoſi il più, che ſia poſſibile alle pie pratiche della Comunità, ſpecialmente nelle preghiere in comune, Meſſa, Catechiſmo nei dì Feſtivi, Eſame della ſera, e altro ſecondo i Regolamenti veglianti.

12. Fuggiranno l' ozio, e le ciarle inutili impiegandoſi nella lettura, in lavori di mano, e altre occupazioni proprie del loro ſtato.

13. Conviveranno nella parte del Conſervatorio loro aſſegnata ſeparatamente, e indipendentemente dalle Oblate non addette alla loro aſſiſtenza, per evitare qualunque diſordine in pregiudizio della quiete della Comunità; non intendendo però proibito il diporto nel Giardino alle ore convenienti, o qualche altra diſcreta ricreazione da farſi in comune dependentemente dalla Superiora.

14. Nel caſo di qualche traſgreſſione, o mancanza alle regole preſcritte ne ſaranno caritatevolmente avvertite dalla Superiora, e dalla Oblata loro aſſegnata, e non baſtando ciò, ne ſarà reſo inteſo l'Operajo pro tempore, quale penſerà ad altri provvedimenti più opportuni per rimetterle nei loro doveri, o per licenziarle dal Conſervatorio nel caſo di perſiſtenza.

15. Riceveranno queſti Conſervatorj anche in ſerbo Ragazze di qualunque età dai Parenti, Tutori ec. per varie circoſtanze, oſſervando però di tenere queſte affatto ſeparate, e di non laſciarle comunicare con le Ragazze in Educazione.

16. Nei Conſervatorj, ove ſi terrà ſquola pubblica per le povere Ragaz-

gazze eſtere ſi deſtinerà per Maeſtra una, o più delle Oblate; E qualora non vi foſſe fra loro alcuna a baſtanza capace d' inſegnare i lavori donneſchi i più comuni, o veruna di loro vi ſi voleſſe adattare, ſi prenderanno a ſpeſe del Conſervatorio delle Maeſtre eſtere a ſcelta dell' Operajo, ed un Oblata dovrà non oſtante ſoprintendere alla ſquola per il buon ordine.

17. Vi s' inſegnerà Leggere, Scrivere, Abbaco, la Dottrina Criſtiana, ed i lavori Donneſchi i più uſuali nelle Famiglie, ed i meno ſoggetti alle variazioni delle mode, cioè Cucire, far la Calza, la Maglia, Merli, ec.

Le ore del lavoro ſaranno la mattina dalle otto alle undici, il giorno l'Eſtate dalle tre alle otto, e l' Inverno dalle tre alla mezz' ora dopo l' Angelus.

18. Faranno leggere alle Ragazze qualche libro buono, e non permetteranno chiacchiere.

19. Le Maeſtre non potranno prendere nulla dalle Ragazze, o dai Parenti loro.

20. La Squola dovrà tenerſi in una o più ſtanze dentro il Conſervatorio, potendoſi bensì preſceglier quelle, che diano meno incomodo alla Comunità.

21. Per dar comodo di trattenerſi, e mangiare a quelle Ragazze, alle quali foſſe diſaſtroſo il tornare all'ora di pranzo a caſa e laſciare nel tempo iſteſſo in libertà le Maeſtre, gli ſarà deſtinata qualche ſtanza, o nella caſa della Fattoreſſa, o preſſo qualche Donna proba in vicinanza, ove poſſano trattenerſi.

22. Il prodotto del lavoro ſarà totalmente delle Ragazze, che lo faranno, ſenza alcuna partecipazione alle Maeſtre; e quando le Ragazze non portaſſero lavoro di proprio, ma lo riceveſſero dal Conſervatorio, o dalle Maeſtre, gli ſarà pagato il giuſto prezzo che meriterà la loro opera.

Li 6. Settembre 1785.

V. ALBERTI.

C. BONSI.

INDICE.

Art. I. *Dell' Operajo, o Soprintendente di ciaſcun Conſervatorio, e ſue Incombenze* —— *a c.* 3.
II. *Del Procuratore, e ſue Incombenze* —— *a c.* 5.
III. *Del Computiſta, e ſue Incombenze* —— *a c.* 7.
IV. *Del Fattore, e Spenditore a minuto, e ſue Incombenze a c.* ibi.
V. *Eſercizi ordinari, e comuni, colla diſtribuzione delle ore relative* —— *a c.* 8.
VI. *Eſercizi di Pietà ricorrenti nell' Anno* —— *a c.* 9.
VII. *Del Regolamento del Vitto, e Refettorio* —— *a c.* 11.
VIII. *Del ricevimento delle Oblate Novizie nel Conſervatorio* —— *a c.* 12.
IX. *Della qualità degli Abiti, Veſtiario ec. di ciaſcheduna Oblata* —— *a c.* 14.
X. *Delle Camere, e loro Supellettili* —— *a c.* 15.
XI. *Della Priora, e ſue Incombenze* —— *a c.* ibi.
XII. *Della Sotto Priora, e Diſcreta, e loro Incombenze a c.* 18.
XIII. *Della Camarlinga, e Scrivana, e loro Incombenze a c.* 19.
XIV. *Dell' Oblata Sagreſtana, e ſuo Ajuto* —— *a c.* 20.
XV. *Dell' Infermerìa, e Infermiera, e ſue Incombenze a c.* 21.
XVI. *Dell' Oblata Preſidente alla Guardaroba, e Veſtiario, e ſuo Ajuto* —— *a c.* 22.
XVII. *Dell' Oblata Preſidente alla Diſpenſa, Cantina, Granajo, e Fuoco* —— *a c.* 23.
XVIII. *Dell' Oblata Preſidente alla Cucina, e ſue Incombenze* —— *a c.* 24.
XIX. *Dell' Oblata aſſiſtente al Refettorio* —— *a c.* 25.
XX. *Dell' Oblata Panattiera, e ſuo Ajuto* —— *a c.* ibi.
XXI. *Delle Oblate Portinaje* —— *a c.* 26.
XXII. *Regolamento per i Conſervatorj deſtinati all' educazione delle Zittelle dalla loro prima età colle Iſtruzioni alle Maeſtre reſpettive* —— *a c.* 28.
XXIII. *Iſtruzioni per le Maeſtre dell' Educatorio* —— *a c.* 31.
XXIV. *Regolamento particolare per i Conſervatorj deſtinati al Ritiro, e al Depoſito delle Vedove, e Maritate* —— *a c.* 33.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXXXV.

Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale.

G743919
I25E17

misc
81